



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 40 del 28.04.2012

Oggetto: Regolamento comunale di istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili – Approvazione.-

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 9:00 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCARAMELLI STEFANO	X		09) MARCHINI SARA	X	
2) BETTOLLINI JURI	X		10) CIONCOLONI GIORGIO		X
3) ANNULLI GIANLUCA	X		11) BOLOGNI ALESSANDRO		X
4) SONNINI GIANLUCA	X		12) BARNI FULVIO		X
5) BRILLI ALESSANDRO	X		13) FIORINI VAGNETTI RITA		X
6) MICHELETTI ANDREA	X				
7) FATIGHENTI PAMELA	X				
8) CHIEZZI ROBERTA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4

E' presente l'Assessore esterno signorina Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. SCARAMELLI STEFANO, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Vice Segretario Comunale, Dott. Leonardo Mazzini.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi i pareri ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Scaramelli

F.TO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Leonardo Mazzini

Li, 07.05.2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. L. Mazzini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Leonardo Mazzini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l'art. 4 del D.P.R. 223/1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente – precisa che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”;

Dato atto che nelle “Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico” all'art. 4 si precisa che “la prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica – art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art.4”.

Rilevato che in ossequio alla esposta normativa e note illustrative, l'Ufficiale di Anagrafe, a fronte di una dichiarazione resa nelle forme di legge circa la sussistenza di vincoli affettivi rilasciata dai due dichiaranti, procede alla costituzione di un unico stato di famiglia e, a richiesta, alla relativa certificazione.

Premesso che il fenomeno delle unioni civili trova fondamento anche negli articoli 2, 3, e 29 della Costituzione Italiana, così come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 237 del 13/11/1986 nella quale si afferma che “in effetti, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare – anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche” (Art. 2 Cost). Tanto più – in ciò concordando con i giudici emittenti – allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione. In altre parole si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli artt. 250 e 252 del codice civile nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975 n. 151) in parte da definire nei possibili contenuti”.

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di voler tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio comunale, adottando nel contempo ogni iniziativa volta a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini;

Rilevato che deve riconoscersi al Comune, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale, la facoltà di istituire un Registro delle Unioni Civili, con scopo esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status o di rinascimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti;

Visto l'ampio dibattito in materia, con origine di diversi contenziosi giurisdizionali, tutti risolti favorevolmente a favore dei Comuni che abbiano proceduto all'istituzione del Registro delle Unioni civili con natura dichiarativa e non costitutiva di nuovi status;

Dato atto che con il Registro delle Unioni Civili il Comune di Chiusi, nell'esercizio della propria autonomia, intende creare uno strumento che sia diverso ed ulteriore rispetto ai registri anagrafici e di stato civile previsti dal D.P.R. 223/1989 – Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente – e sia volto piuttosto alla rilevazione di un dato della realtà sociale utile all'esplicazione delle competenze comunali, per fini e scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevole di tutela;

Dato atto altresì che la presente disciplina delle Unioni Civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per l'iscrizione nell'Registro:

- l'iscrizione nell'Registro può essere richiesta da due persone non legate da vincoli di matrimonio, adozione, tutela ma da vincoli affettivi, che facciano parte del medesimo stato di famiglia da almeno un anno ed abbiano dimora abituale nel Comune di Chiusi;
- le iscrizioni nell'Registro avvengono solamente alla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio Comunale competente e corredata da apposita dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati;
- il venir meno della situazione di coabitazione o di dimora abituale nel Comune di Chiusi produce la cancellazione d'ufficio nell'Registro. La cancellazione può essere richiesta altresì da una o da entrambe le persone interessate. In caso di richiesta di cancellazione da parte di uno solo dei soggetti interessati, l'Ufficio Comunale ne darà notizia all'altro, quale controinteressato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
- Per i fini consentiti dalla legge e su richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente potrà attestare l'iscrizione nel suddetto Registro.

Individuati i Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile – quale luogo di naturale destinazione della tenuta del Registro delle Unioni Civili.

Dato atto che il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro delle Unioni Civili saranno effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati sarà consentita unicamente agli interessati e agli Organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati non è consentita.

Vista l'allegata bozza di Regolamento comunale d'istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n° 8 ed uno astenuto (Roberta Chiezzi), resi nelle forme legali dai n° 9 Consiglieri presenti:

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- 2) di istituire, per le motivazioni espresse in parte narrativa un Registro delle Unioni Civili presso i Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile, con finalità dichiarative delle unioni civili tra due individui coabitanti e legati da vincoli affettivi, secondo quanto già previsto per la costituzione della famiglia anagrafica dall'art. 4 del D.P.R. 223/89 “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e secondo i criteri fissati al successivo punto 3);
- 3) di fissare i seguenti criteri per la richiesta di iscrizione nel registro:
 - a. l'iscrizione nell'Registro può essere richiesta da due persone non legate da vincoli di matrimonio, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, che facciano parte del medesimo stato di famiglia da almeno un anno ed abbiano dimora abituale nel Comune di Chiusi;

- b. le iscrizioni nell'Registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio Comunale competente e corredata di apposita dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati;
 - c. il venire meno della situazione di coabitazione o di dimora abituale nel Comune di Chiusi produce la cancellazione d'ufficio dell'Registro. La cancellazione può essere richiesta altresì da una o da entrambe le persone interessate. In caso di richiesta di cancellazione da parte di uno solo dei soggetti interessati, l'Ufficio Comunale ne darà notizia all'altro, quale controinteressato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.
 - d. per i fini consentiti dalla legge e su richiesta dagli interessati, l'Ufficio Comunale competente potrà attestare l'iscrizione nel suddetto Registro.
- 4) di dare atto che il Registro delle Unioni Civili non ha interferenza con i registri anagrafici e di stato civile previsti dal D.P.R. 223/1989 – Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione residente – non ha effetti costitutivi di nuovi status o di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti e intende creare uno strumento diverso ed ulteriore, diretto alla rilevazione di un dato della realtà sociale utile all'esplicazione delle competenze comunali;
- 5) di dare altresì atto che l'iscrizione nel suddetto Registro è a titolo assolutamente volontario;
- 6) di dare atto infine che il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nell'Registro delle Unioni Civili saranno effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati sarà consentita unicamente agli interessati ed agli Organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati non è consentita.
- 7) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale d'Istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 8 ed uno astenuto (Roberta Chiezzi) resi nelle forme legali dai n° 9 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.-

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Il **Sindaco**, nel dare la parola all'Assessore Andrea Micheletti per l'illustrazione dell'argomento, rileva che anche per questo importante punto all'o.d.g. i gruppi consiliari di opposizione non sono presenti al dibattito.

Illustra l'argomento l'Assessore **Andrea Micheletti**, che dà lettura del seguente intervento scritto:

“L'istituzione del Registro delle Unioni Civili, oltre che ottemperare ad uno degli obiettivi politici previsti nel programma elettorale del Centro Sinistra per Chiusi, rappresenta un importante volano per una società libera e rispettosa delle diversità, una società che noi tutti abbiamo il dovere di perseguire. Con l'istituzione di questo Registro si colma la distanza che separa la politica, anche locale, dalla vita quotidiana in cui ormai si è assunto che le unioni di fatto rappresentino una situazione normale e consolidata, basti semplicemente pensare alle coppie di fatto che alcuni consiglieri comunali qui presenti hanno già costituito nella loro vita privata: nella sola maggioranza di governo quattro sono le persone che hanno dato luogo a casi di coppie legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. L'istituzione del Registro delle Unioni Civili costituisce, quindi, per questa Amministrazione un ulteriore passo verso l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, dove l'innalzamento della qualità della vita non è solamente una slogan elettorale ma, come anche alcuni comuni limitrofi si prestano a fare forse spinti anche dal nostro esempio, un obiettivo da perseguire e da raggiungere. Come scritto nella delibera, il Registro delle Unioni Civili ha uno scopo esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status o di riconoscimento di poteri o doveri diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti, quindi spetta a Noi fare in modo che la sua istituzione non sia solo una soluzione burocratica ma venga accompagnata al riconoscimento delle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate: basti pensare alla possibilità, per chi si iscrive in quel Registro, di partecipare, ad esempio, alle graduatorie degli asili nido, avere diritti in materia di assegnazione e subentro delle case popolari, al contributo affitti o comunque per fini e altri scopi che l'Amministrazione Comunale riterrà meritevoli di tutela. L'istituzione del Registro delle Unioni Civili costituisce una presa d'atto concreta verso la tutela della dignità e la lotta alla discriminazione, non a caso ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso. Un percorso simile è stato adottato da Siena in ottobre scorso e da Montepulciano a fine 2011, sul modello delle vicine Firenze e Bologna. L'obiettivo per queste amministrazioni, come per la nostra, è lo stesso: aprire una via giuridica alla definizione di misure che estendano quei diritti che oggi sono riconosciuti solo alle coppie di diritto, anche alle unioni non "istituzionalizzate" da un contratto matrimoniale e, in assenza di normative specifiche regionali e nazionali, attestarne intanto l'esistenza, a favore della loro integrazione nel tessuto sociale e civile. A godere già dell'equiparazione tra coppie sposate e non nell'accesso ai servizi comunali, sono, tra gli altri, anche i cittadini di Torino, Napoli e Livorno e a fine anno lo saranno anche i milanesi, dove il sindaco Giuliano Pisapia ha già esteso anche ai conviventi gli aiuti economici “anticrisi”.

L'istituzione di questo Registro rappresenta una delle novità politiche più forti e rilevanti di questo 2012, anche perché è un tema tornato prepotentemente all'ordine del giorno anche in Parlamento. La relatrice e presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno ha rilevato infatti che il fenomeno della convivenza è enormemente cresciuto passando dalle 127.000 libere unioni degli anni 1993-94 alle 897.000 quantificate dall'Istat nel 2009, cioè il 5.9% delle coppie. La presenza di figli riguarda il 49,7% delle coppie non coniugate, una quota in netta crescita rispetto al 40% del 1998. Sarebbe quindi importante una legge nazionale, altrimenti al lato pratico cambia poco, una legge nazionale potrebbe infatti estendere a tutti i conviventi stabili, oltre ai diritti ereditari, l'assistenza sanitaria e le pensioni di reversibilità. In attesa di questa ed in mancanza di specifiche normative regionali e nazionali, l'istituzione del registro delle unioni civili rappresenta per il Nostro comune il massimo che possiamo fare senza rischiare di incorrere in ricorsi o in situazioni di incertezza normativa. Dobbiamo essere fermamente convinti a riconoscere piena dignità alle unioni civili e a rimuovere, in relazione alle competenze dell'ente, ogni tipo di discriminazione nei confronti delle coppie di fatto. Occorre però agire nel rispetto del quadro normativo attuale ed evitare controversie che non produrrebbero alcun risultato utile. Con l'istituzione del Registro il Comune di Chiusi vuole tutelare e sostenere le unioni civili per superare ogni situazione di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio cittadino. È un segnale, un segnale per dare compimento, anche a livello locale, ai principi di uguaglianza e libertà individuali tutelati dalla Costituzione. La presentazione di questa delibera è avvenuta dopo un dibattito acceso e costruttivo dentro la Nostra coalizione e nel Nostro gruppo consiliare, dove sono presenti su questo tema punti di vista diversi frutto di percorsi interiori e personali anche molto forti. Il confronto è stato sempre aperto e rispettoso del pensiero altrui, come giusto deve essere in un insieme dove confluiscono persone rappresentati della società civile non direttamente ricollegabili a partiti o schieramenti politici. Credo che questo non possa essere che un valore aggiunto per una coalizione che senza tanti tatticismi vuole governare una città al passo con i tempi e a stretto contatto con i bisogni concreti dei propri cittadini e della comunità tutta, dentro una libera e legittima discrezione.”

Il Sindaco rileva che questo è un argomento molto importante per la discussione dell'agenda politica del Centrosinistra, perché fu un elemento cardine che ha unito, dentro una linea programmatica di cose da fare, una coalizione di centro sinistra, che ha portato anche la compagine di S.E.L. nella maggioranza di questa città, portando il suo contributo nel programma elettorale.

Oggi si va a riconoscere una funzione che segna una dimensione di una civiltà che guarda, con approccio moderno, ad uno status di fatto delle condizioni delle persone che vivono nella nostra città, per il quale l'amministrazione comunale, fin da tempi non sospetti, tende a fare e sarà impegnata sempre di più a riconoscere delle funzioni di diritti nei confronti della dignità del ruolo che liberamente le persone scelgono nella propria vita per costituire la propria dimensione familiare, dentro la libertà di coscienza delle singole persone.

E' un taglio molto civilistico ed ha un approccio di dignità e di libertà delle relazioni.

Il Consigliere di maggioranza **Roberta Chiezzi** dà lettura del seguente intervento scritto:

“Sono ben consapevole che il Regolamento di istituzione e disciplina del Registro delle Unioni Civili ha lo scopo di tutelare e sostenere tali unioni, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Sono convinta che tale documento ha la volontà di interpretare i bisogni di tante persone che convivono sotto lo stesso tetto, uniti da sentimenti d'amore condiviso ed ha lo scopo di codificare aspetti della vita che non hanno trovato fino ad oggi rilevanza giuridica.

Sono cosciente che il concetto di famiglia non è cristallizzato nella società, ma al contrario si evolve e che la definizione del matrimonio è strettamente connessa alla cultura cui si riferisce e al periodo storico in cui si vive.

Sono riconoscente a questa amministrazione comunale che, in tal modo, promuove strumenti di conoscenza e di sostegno nei confronti delle nuove formazioni sociali.

Ma, secondo me, è ancora forte e irrinunciabile il valore del matrimonio e della sua libera e consapevole scelta istituzionale e giuridica proprio perché è storicamente sempre registrato come atto pubblico, come momento di formalizzazione pubblica verso i terzi e verso le istituzioni dell'unione coniugale dove, insieme a tanti diritti, coesistono doveri e impegni giuridici presi.

Pur rispettando chi si batte per sostenere le unioni civili al fine di eliminare situazioni di disagio sociale e di limitazione delle prerogative individuali, dando vita ad un istituto parallelo al matrimonio, ritengo che la società in generale sia coesa da legami solidali e familiari e che il matrimonio sia l'atto giuridico principale che impegna i cittadini a onorare i doveri pubblici e lo Stato a riconoscere chi si è assunto queste responsabilità pubbliche.”

Il Consigliere di maggioranza **Pamela Fatighenti** condivide quanto detto dall'assessore Micheletti e crede che sia un'importante forma di sensibilizzazione nei confronti di situazioni familiari che si sono create negli ultimi anni. Come ha detto l'assessore, non si tratta del riconoscimento di ulteriori diritti rispetto a quelli già esistenti, ma è un modo per permettere ai conviventi di avere un ulteriore sostegno in mancanza di norme specifiche statali, con una carenza legislativa sia a livello nazionale che locale.

Il Consigliere di maggioranza **Sara Marchini** dà lettura del seguente intervento scritto:

“L'istituzione del registro delle unioni civili è, secondo me, un segnale di grande attenzione nei confronti di molti cittadini che per scelgono, per i motivi più diversi, di non sposarsi. A queste persone dobbiamo garantire la piena attuazione dei diritti sanciti dalla Costituzione. Anche su questa tematica l'Italia è molto indietro rispetto agli altri Paesi europei dove sono già regolamentati questi tipi di unioni e in alcuni casi anche i matrimoni tra omosessuali. Il Parlamento, purtroppo, sembra non avere

attenzione riguardo i diritti civili. Quindi gli atti che, come questo, i Comuni deliberano possono assumere un valore ancora più importante, ovvero uno stimolo affinché queste tematiche rimangano all'ordine del giorno della politica e dei dibattiti pubblici.

Secondo me, anche in questo caso, come fu per la regolamentazione del divorzio e dell'aborto, la società italiana è pronta a recepire il cambiamento, a dispetto di quello che pensano alcuni politici. Anche perché non riconoscere normativamente le coppie di fatto è un voler non riconoscere la realtà, visto che ormai questo tipo di famiglie sono molto numerose. Inoltre, un Paese che rispetta i diritti civili di tutti i suoi cittadini è un Paese più evoluto e coeso. Quando sono affermati i diritti civili è una vittoria di tutti e non solo di una parte della popolazione.

Ringrazio infine l'assessore Micheletti per essersi impegnato profondamente per l'attuazione in breve tempo di uno dei punti del programma che il Centrosinistra ha presentato alle elezioni dello scorso anno. Il PD di Siena grazie soprattutto al lavoro del responsabile per i Diritti civili, Giancarlo Pagliai, ha intrapreso una campagna di lavoro su questi temi, soprattutto nei vari consigli comunali, e mi auguro che il mio Partito in futuro sia più coeso su queste tematiche per essere più incisivi anche a livello nazionale."

Il Consigliere di maggioranza **Alessandro Brilli** si associa a quanto detto precedentemente dai consiglieri, dicendo che è un tema che è stato dibattuto spesso anche a livello nazionale. Si augura un impegno a livello nazionale su questi temi che a volte possono essere sottovalutati ma che in alcuni casi possono rappresentare anche dei drammi.

Segue votazione.-

REGOLAMENTO COMUNALE D'ISTITUZIONE

E

DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Art. 1 – Principi generali e definizione	pag. 2
Art. 2 – Istituzione e requisiti di iscrizione	pag. 2
Art. 3 – Cancellazione	pag. 3
Art. 4 – Effetti	pag. 3
Art. 5 – Ufficio competente e modalità operative	pag. 4
Art. 6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria	pag. 4

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE

1. Il Comune di Chiusi, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa ed in ossequio dell'art.1, comma 3 e dell'art. 5 del proprio statuto, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
3. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurate in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
4. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ART. 2 ISTITUZIONE E REQUISITI D'ISCRIZIONE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 3, dello Statuto Comunale vigente presso il Comune di Chiusi è istituito il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Due persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
 - b) Non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
 - c) Legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
 - d) Aventi residenza anagrafica nel Comune di Chiusi ex legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e del DPR 30 maggio 1989 n. 223;
 - e) Coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
 - f) Aventi stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
 - g) Non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/po dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2.

ART. 3 - CANCELLAZIONE

1. Il venire meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.
2. Ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
3. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.
4. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini

appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede d'ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

ART. 4 - EFFETTI

1. La presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

ART. 5 - UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto Comunale vigente, l'Ufficio Comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Stato Civile del Comune.
2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
3. L'ufficio competente, con atto dirigenziale, approva la schema del registro da tenere e la modulistica, individua, inoltre, l'addetto all'ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione, cancellazione.
4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario Comunale.
5. Gli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accettare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.
6. Gli Uffici Comunali comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.
7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Comunale competente certifica l'iscrizione nell'elenco.
8. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tutela dei dati personali).

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al presente regolamento, costituenti il presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.